



Unione degli Atei
e degli Agnostici
Razionalisti

Roma, 3 dicembre 2020

Al Dirigente scolastico del Liceo Statale "Pilo Albertelli"

Via Daniele Manin 72 – 00185 Roma RM

inviata via PEC a rmpc17000d@pec.istruzione.it

Oggetto: Illegittimo affidare l'insegnamento di Educazione Civica ai docenti di Religione Cattolica

Gentile Dirigente,

le scrivo in qualità di Segretario nazionale dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti APS (in breve UAAR APS). Un'associazione che ha tra i suoi scopi sociali quello di "tutelare i diritti civili degli atei e degli agnostici, a livello nazionale e locale, opponendosi a ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto, nei loro confronti, attraverso iniziative legali e campagne di sensibilizzazione", nonché quello di "contribuire all'affermazione concreta del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni, e ottenere il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose" (art. 3 dello statuto dell'associazione, leggibile nel sito www.uaar.it).

In relazione ai suddetti scopi sociali l'UAAR APS è stata riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ed iscritta nel relativo registro nazionale al numero 141 con decreto del Ministero della solidarietà sociale n. 155/II/2007 del 13 luglio 2007, a firma del Direttore generale della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

A fronte di segnalazioni ricevute relative all'insegnamento dell'Educazione Civica affidato a docenti di Religione Cattolica, mi preme comunicarle quanto segue.

A decorrere dal 1° settembre dell'a.s. 2020/21, con la legge n. 92 del 20 agosto 2019, si è istituita (all'art.2 c.1) la trasversalità dell'insegnamento dell'Educazione Civica (EC).



Unione degli Atei
e degli Agnostici
Razionalisti

Tale legge prescrive:

- “Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti” (art. 2 c. 3);
- “Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 3. (...) Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia” (art. 2 c. 4);
- “L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.” (art. 2 c. 6).

Risulta subito evidente che, dovendo l'EC essere svolta nell'ambito del monte orario obbligatorio, non può essere svolta all'interno di una materia non obbligatoria come l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC).

In particolare lo stato di non-obbligo dell'IRC, come da sentenza 203/1989 Corte Cost., prevede anche la non frequenza della scuola, che si aggiunge al diritto di fruire di attività didattiche e formative oppure di svolgere attività di studio e ricerca individuale con o senza assistenza di personale docente. Di conseguenza attribuire parte del monte ore dell'EC a insegnanti di RC determina quanto segue.

1. Chi sceglie di non avvalersi dell'IRC viene a perdere ore di lezione di EC, e questo sarebbe una manifesta discriminazione e lesione del diritto all'istruzione per questi alunni/e in quanto:

a) si vengono a decurtare parte delle ore obbligatorie di insegnamento dell'EC;

b) sarebbero soggetti ad una valutazione anomala per l'EC, in quanto non può essere considerata la quota di tale insegnamento svolta dal docente della RC in loro assenza.

2. Le stesse considerazioni valgono anche nell'ipotesi in cui il singolo studente non avvalentesi abbia optato per l'insegnamento alternativo, fatto salvo il caso in cui tutti i non avvalentesi abbiano optato per l'insegnamento alternativo e che l'insegnante dell'Attività Alternativa svolga lo stesso programma e lo stesso numero di ore di insegnamento dell'EC affidate al docente di RC della classe.



Unione degli Atei
e degli Agnostici
Razionalisti

Non è al contrario in alcun modo accettabile che venga imposta la partecipazione dei non avvalentesi alle lezioni tenute dal docente di RC, anche se dichiara di svolgere insegnamento di EC. Alle violazioni del diritto all'istruzione si aggiungerebbe un'evidente violazione dell'esercizio della libertà religiosa.

Fiduciosi che nell'istituto da lei diretto non abbia avuto luogo la pratica illegittima di affidare e fare svolgere l'insegnamento dell'EC ai docenti di RC, né tantomeno sia stata imposta la frequenza delle lezioni tenute dai docenti di RC ai non avvalentesi, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e ci riserviamo di difendere i diritti degli studenti che non si avvalgono dell'IRC in ogni sede opportuna, al fine di far cessare ogni discriminazione a loro danno e ottenere i dovuti risarcimenti.

Cordiali saluti,

Roberto Grendene
Segretario nazionale UAAR APS